BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 DIPENDENTI DI CATEGORIA A – POSIZIONE A: AUSILIARI, NEL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI SU 36), NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:
   - stipendio iniziale tabellare di annui lordi 9.046,37 euro, oltre all'elemento retributivo aggiuntivo (ERA), all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità, e altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti della Fondazione.
2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di Legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 - SEDI DI SERVIZIO, ORARIO E CARICHI DI LAVORO

1. Le sedi di servizio messe a bando sono quelle nelle quali si svolgono le attività didattiche e le produzioni musicali a cura della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e, in particolare, della SFOM, Scuola di Formazione e Orientamento Musicale.
2. L'orario di servizio (18 ore settimanali – tempo parziale 50%) può essere articolato su sei giorni alla settimana, sia feriali sia festivi, anche in orari serali e notturni al fine di garantire la copertura delle attività artistiche oltre che didattiche in coerenza con le finalità costitutive della Fondazione.
3. Il profilo richiesto prevede buone capacità tecnico-professionali e relazionali, nonché propensione sia al lavoro individuale che in team, collaborando con i colleghi e con il personale tecnico della Fondazione. Le principali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: la pulizia e la sanificazione degli ambienti e loro pertinenze, la custodia e la sorveglianza delle sedi, il servizio di portineria, la movimentazione di strumenti musicali e piccoli carichi, l'assistenza alle manifestazioni organizzate dalla Fondazione.

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di:
   a) **diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)**; per il titolo di studio conseguito all'estero si deve far riferimento a quanto disposto dal successivo art. 4;
   b) **servizio prestato** anche non consecutivamente, per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, a tempo determinato o indeterminato, in qualità di addetto ai servizi ausiliari con funzioni di bidello presso scuole pubbliche e/o private;
2. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
   a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
      - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
      - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
      - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
   b) aver raggiunto il 18° anno di età;

c) avere l'idoneità psico-fisica alle mansioni previste per il profilo professionale di cui trattasi. L'Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento dell'idoneità i vincitori del concorso e i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;
d) conoscere la lingua italiana (per i cittadini non italiani);
e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;
i) essere in possesso di patente di guida almeno di tipo "B".

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipulazione del contratto di lavoro e dell'immissione in servizio.

Art. 4 - TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione al concorso, devono dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso:
   a) (*esclusivamente per il diploma*) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio c/o l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovraintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes, 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta, per i non residenti presso i competenti uffici provinciali o regionali);

   oppure

   b) (*per qualsiasi titolo*) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mediante raccomandata A/R entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito *www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica*.

2. **Al fine dell'ammissione al concorso** è necessario allegare alla domanda di ammissione di cui al successivo art. 8, a pena di esclusione dal concorso, copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione dello stesso.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza/determina di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Il candidato nella domanda di ammissione al concorso deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata Legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

ANAGRAFICA

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;

c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail o PEC (quest'ultima deve essere strettamente personale);

REQUISITI GENERICI

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza a uno Stato membro dell'Unione Europea o, pur non essendo cittadino di uno Stato membro, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per il cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
h) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
i) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
j) di aver raggiunto il 18° anno di età;
k) avere l'idoneità psico-fisica alle mansioni previste per il profilo professionale di cui trattasi;

REQUISITI SPECIFICI

l) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1) lettera a), con l'indicazione dell'Istituzione scolastica e del Comune presso il quale è stato conseguito, l'anno scolastico di conseguimento;
m) (*eventuale*) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di equipollenza o equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 4;
n) il titolo di cui all'art. 3, comma 1) lettera b), relativo servizio prestato anche non consecutivamente, per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, a tempo determinato o indeterminato, in qualità di addetto ai servizi ausiliari con funzioni di bidello presso scuole pubbliche e/o private, specificando la scuola presso la quale è stato svolto, la durata, le mansioni e il relativo periodo di svolgimento;
o) (*eventuale*) la richiesta di sostenere le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, di cui agli artt. 6 e 7;
p) i titoli che danno luogo a punteggio, di cui al successivo art. 13;
q) il possesso della patente di guida almeno di tipo "B";
r) la conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani);
s) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art. 15;
t) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni nei casi previsti alla lettera o) e delle certificazioni inerenti al titolo di studio nel caso previsto dalla lettera m), esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO CON DISABILITÀ

1. Il candidato con disabilità sostiene la prova del concorso con l'uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente richiesti, in relazione alla sua situazione personale. A tali fini, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento Regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e s.m., deve:

- specificare, nell'istanza di partecipazione al concorso, lo strumento di ausilio in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della Legge febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- allegare alla domanda di partecipazione copia della certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 della Legge n. 104/1992), dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare gli ausili richiesti.

Art. 7 - DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

1. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Regolamento Regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e s.m.i.:
   - dichiarare, nell'istanza di partecipazione al concorso, gli strumenti compensativi di cui necessita e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento della prova, la cui ammissibilità è valutata dalla Commissione esaminatrice;
   - allegare alla domanda di partecipazione copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL.

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÁ

1. La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta esclusivamente compilando il modulo che viene allegato al presente bando di concorso (allegato A) disponibile sul sito della Fondazione alla pagina www.fondazionemusicalevda.it/bandi-di-concorso e affisso nella sede dell'Ente in via San Giocondo n. 8.
   Alla domanda dovrà essere allegato:
   - curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
   - copia del documento d'identità completo in corso di validità;
2. La domanda di ammissione e gli allegati devono pervenire, se recapitati a mano, alla Segreteria della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, sita in Aosta - Via San Giocondo n. 8, inderogabilmente **entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 6 luglio 2021**.
3. La data e l'ora di acquisizione delle istanze sono stabilite e comprovate dalla data e dall'ora indicate nella ricevuta sottoscritta dalla Segreteria della Fondazione.
4. Per la consegna delle domande a mano, la Segreteria è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00, e nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
5. La domanda di ammissione e gli allegati possono essere trasmessi anche tramite PEC, purché personalmente intestata al candidato, all'indirizzo fondazionemariaidaviglino@twtcert.it, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e in ogni caso **entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 6 luglio 2021.**
6. La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se recapitata mediante corriere espresso **entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 6 luglio 2021.**

Art. 9 - ESCLUSIONI DAL CONCORSO

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:
   a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del bando;
   b) omissione nella domanda di partecipazione al concorso delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5, comma 1, lettere a), e) f), g), h), k), l), n), q), t);
   c) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso e mancata presentazione del documento di identità completo in corso di validità;

d) presentazione della domanda oltre i termini indicati **(ore 13.00 del 6 luglio 2021)** o con modalità diversa da quella indicata all'art. 8 del bando di concorso;
e) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione al concorso nei termini di cui all'art. 10 del bando, nel caso di ammissione con riserva;
f) mancata consegna della copia della dichiarazione di equipollenza/equivalenza ovvero della copia del modulo di richiesta di equipollenza/equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (art. 4), entro il termine di scadenza del bando.

2. L'elenco degli esclusi dal concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina www.fondazionemusicalevda.it/bandi-di-concorso e affissa nella sede dell'Ente, in via San Giocondo n. 8 ad Aosta. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari. Ai candidati non saranno, quindi, inviate lettere di comunicazione circa l'esclusione dal concorso.

Art. 10 - AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi e dei candidati ammessi sotto condizione o con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata **mercoledì 7 luglio 2021** sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina www.fondazionemusicalevda.it/bandi-di-concorso e affissa nella sede dell'Ente, in via San Giocondo n. 8 ad Aosta. La data di pubblicazione sul sito istituzionale e di affissione presso la sede dell'Ente ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.

2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di cinque giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente sul sito istituzionale della Fondazione Maria Ida Viglino, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'Ufficio protocollo con una delle seguenti modalità:

   - consegna a mano nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17, il martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

   - invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) fondazionemariaidaviglino@twtcert.it tramite **la propria personale casella PEC**.

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente comma 2 **deve** pervenire alla Segreteria della Fondazione, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, **a pena di esclusione dal concorso,** entro le ore 17:00 del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data e l'ora di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sono stabilite e comprovate dalla data e dall'ora indicate nella ricevuta sottoscritta dalla Segreteria della Fondazione. Se il termine scade in un giorno festivo, tale termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

4. La Fondazione Maria Ida Viglino declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Fondazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 11 - PROVA D'ESAME

1. La prova d'esame consiste in un colloquio vertente su:
   - attività proprie del profilo di collaboratore scolastico addetto ai servizi ausiliari;
   - conoscenza e utilizzo dei prodotti di pulizia;
   - collaborazione con i colleghi e disponibilità a sostituirli in caso di assenza;
   - relazioni con il personale tecnico e amministrativo, il personale docente, gli allievi e l'utenza;
   - Codice di comportamento dei dipendenti della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

2. La prova d'esame viene valutata **fino a un massimo di 80 punti**. La prova si intende superata con una votazione minima di 48/80.

Art. 12 - INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D'ESAME

1. Il diario e il luogo della prova del concorso, stabiliti dalla Commissione Giudicatrice, sono pubblicati **martedì 13 luglio 2021** sul sito della Fondazione alla pagina www.fondazionemusicalevda.it/bandi-di-concorso e affissi nella sede dell'Ente in via San Giocondo n. 8. La data di tale pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 10 giorni consecutivi di preavviso da garantire ai candidati. Ai candidati non saranno, quindi, inviate lettere di convocazione.
2. Il candidato che non si presenta a sostenere la prova del concorso, nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura concorsuale stessa, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario della prova medesima.
3. Il candidato deve presentarsi alla prova d'esame munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Art. 13 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli, **fino un massimo di 20 punti:**
   a) **Titolo di studio**, superiore rispetto a quello necessario per la partecipazione al concorso, **fino a un massimo di punti 3** (viene valutato un solo titolo, il più favorevole al candidato):
      - diploma di qualifica professionale: punti 1,5;
      - diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 3;

   b) **Idoneità** conseguite in concorsi o procedure selettive precedenti, presso scuole pubbliche e/o private, nel profilo di addetto ai servizi ausiliari con funzioni di bidello, **fino a un massimo di punti 2** (punti 1 per ogni idoneità).

   c) Titoli di servizio, fino a un massimo di punti 15:
   per ogni anno di servizio prestato presso:
      - Scuola di Formazione e Orientamento Musicale - Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale: punti 3;
      - scuole a indirizzo musicale: punti 1,5;
      - scuole non a indirizzo musicale: punti 1.
2. Sono valutabili i seguenti servizi: a tempo determinato e indeterminato, oltre ai 6 mesi previsti come requisito di ingresso, in qualità di addetto ai servizi ausiliari con funzioni di bidello, presso scuole pubbliche e/o private.
3. La valutazione dell'attinenza dei titoli relativi al profilo professionale richiesto nel presente bando è rimessa alla Commissione giudicatrice.
4. I titoli, elencati sotto forma di autocertificazione secondo gli schemi compresi **nell'allegato B,** devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, come di seguito stabilito.
5. Il candidato dovrà fornire, nella domanda, gli elementi indispensabili per l'accertamento della veridicità dei titoli che lo stesso dichiara di possedere. In difetto di tali indicazioni non si procederà alla valutazione del titolo ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 14 - PRECISAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi.

2. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio effettuato.
4. Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all'anno, il punteggio è attribuito in relazione ai giorni effettivamente prestati. I periodi di sedici giorni o superiori sono considerati come mesi interi, i periodi inferiori non sono valutati.

Art. 15 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono:
   a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
   b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
   c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
   d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
   e) gli orfani di guerra;
   f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
   g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
   h) i feriti in combattimento;
   i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
   j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
   k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
   l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
   m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
   n) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
   o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
   p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
   q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
   r) gli invalidi ed i mutilati civili;
   s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Presidente della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.
2. Essa è composta dal Presidente della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, dal Coordinatore della Scuola di Formazione e Orientamento musicale e da un dipendente amministrativo della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.
3. Le attività di segreteria della Commissione sono espletate dal personale amministrativo della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

Art. 17 - GRADUATORIA

1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma della votazione ottenuta dai candidati nella prova d'esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. La graduatoria è formata secondo l'ordine di punteggio riportato.
2. Al termine della procedura concorsuale, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente della Fondazione Maria Ida Viglino, per l'approvazione della graduatoria del concorso. Il Presidente, con proprio atto, approva la graduatoria di merito che è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso. La graduatoria è, inoltre, affissa presso la sede della Fondazione Maria Ida Viglino per quindici giorni consecutivi.
3. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine la Fondazione Maria Ida Viglino si riserva la facoltà di utilizzarla sia per l'eventuale copertura di posti di categoria A - posizione A: ausiliari, che si rendessero successivamente vacanti e disponibili, sia per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Art. 18 - CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. La Fondazione Maria Ida Viglino può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 19 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. I candidati idonei risultati primo e secondo in graduatoria sono chiamati ad assumere servizio, e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, a decorrere da lunedì 23 agosto 2021.
2. I concorrenti chiamati ad assumere servizio dovranno esibire, nel termine di trenta giorni, incrementabili di ulteriori trenta giorni in casi particolari, alla segreteria della Fondazione i seguenti documenti in carta semplice:
   a) certificato medico, rilasciato in data non anteriore di sei mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo stesso ha l'idoneità psico-fisica alle mansioni richieste per il posto da ricoprire;
   b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 72 della Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 e successive modificazioni; in caso contrario deve essere presentata una dichiarazione di opzione per la Fondazione.
3. La Fondazione provvederà ad acquisire d'ufficio ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e necessari per l'assunzione a tempo indeterminato.
4. L'assunzione può essere altresì subordinata all'accertamento diretto dell'idoneità psico-fisica ed agli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.

Art. 20 - PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 29 del CCRL applicato ai dipendenti della Fondazione. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 21 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO

1. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di lavoro nel rispetto del termine indicato all'art. 19, o nel caso in cui il candidato, all'esito dei controlli, non risulti in possesso dei requisiti prescritti, il Presidente della Fondazione Maria Ida Viglino dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria del concorso.

Art. 22 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. L'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati comunicati alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale dai partecipanti alla presente selezione (nonché volta ad illustrare i diritti dagli stessi esercitabili) è riportata in calce alla domanda di partecipazione.
2. La stessa, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita alla Fondazione entro i termini di cui all'art. 8.
3. Come meglio illustrato nella suddetta informativa, la Fondazione ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ex art. 37 Regolamento (UE) 2016/679 l'Avv. Alessandro Medori del Foro di Torino.

Art. 23 - INFORMAZIONI VARIE

1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Fondazione Maria Ida Viglino, sita in Via San Giocondo, 8 ad Aosta (personale@fondazionemusicalevda.it, telefono 016543995).

Il Presidente della Fondazione Maria Ida Viglino
Anna Maria Alessandra Merlo
(documento firmato digitalmente)